

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz "Contribuenti vedovi, beneficiari AVS-AI, abitanti in casa propria, senza coinquilini"

del 27 giugno 2012

Partendo da verifiche concrete, ho constatato che i "nostri vecchi", beneficiari di prestazioni AVS-AI, e proprietari anche di una modestissima abitazione, al momento della dipartita del coniuge non sono più trattati equamente nelle prestazioni sociali, ma si trovano doppiamente penalizzati e al limite del dover chiedere l'assistenza, fatto che non a tutti aggrada ed è umiliante (assistenza = povertà/miseria).

Supponendo che i coniugi percepiscano una rendita AVS massima (che per i coniugi arriva a fr. 3'480.-), al momento del decesso di un coniuge questa rendita diminuisce per logica conseguenza per attestarsi a un importo che dipende dai contributi versati durante gli anni di lavoro, che varia dai fr. 1'740.- + 20%, ad un massimo di fr. 2'320.-. Teoricamente possiamo stimarlo in un importo medio di fr. 2'000.-/2'100.-.

Questo significa che il coniuge superstite si trova con un introito inferiore mensile di circa fr. 1'400/500.- (ca. fr. 18'000.- annui). Il proprietario di una casetta o di un appartamento, che gli produce un reddito "presunto", si trova così penalizzato in quanto i costi sono gli stessi, ma le entrate sono diminuite di circa il 40%.

Vi è un'ulteriore penalizzazione, in quanto non può più detrarre dalle tassazioni nemmeno, a questo punto, le deduzioni sociali sulla sostanza (punto 33 delle tassazioni) che per i coniugi viventi in comunione domestica significa dedurre dalla sostanza imponibile ulteriori fr. 60'000.-.

Con la presente mi permetto quindi di proporre al Consiglio di Stato questa soluzione:

1. un leggero sgravio/sconto fiscale alla voce "quota esente per beneficiari AVS-AI" (punto 24 delle tassazioni) nel senso di accordare un'ulteriore deduzione sociale supplementare alle persone vedove, beneficiarie AVS-AI, abitanti in casa propria, senza coinquilini. L'ammontare di questa ulteriore deduzione (quota esente) che è limitata alla sola imposta cantonale, sarà pari a fr. 10'000.- indistintamente, ma non deve superare comunque la cifra del reddito presunto della propria abitazione (deduzione massima = reddito presunto se inferiore ai fr. 10/m);
2. mantenere al punto 33 delle tassazioni (deduzioni sociali) la deduzione dei fr. 60/m anche per le persone vedove, sempre beneficiarie di AVS-AI, come per i coniugi viventi in comunione domestica.

Giancarlo Seitz